

REGOLAMENTO**OGGETTO DELL'ATTIVITÀ**

Articolo 1 - La **Cassa di Assistenza per la salute di cani e gatti TRE ESSE PET** (in seguito denominata "Cassa") opera allo scopo di erogare ai soggetti indicati all'Art. 1 dello Statuto nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni di assistenza sanitaria veterinaria, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

MODALITÀ PER LE ISCRIZIONI

Articolo 2 - Chi intende essere ammesso come Aderente dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere i seguenti dati ed elementi:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
2. conto corrente con IBAN per l'accredito dei rimborsi;
3. nome, razza, data di nascita del cane/gatto assistito, la cui età non deve essere superiore a 9 anni e la fotografia;
4. numero del microchip e della iscrizione all'anagrafe;
5. indicazione del livello di protezione (PetProtection) prescelta;
6. impegno al regolare e tempestivo pagamento dei contributi sociali per almeno 2 (due) anni solari, oltre all'eventuale frazione di anno all'iscrizione
7. dichiarazione di rispettare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Articolo 3 - La Cassa ha facoltà di chiedere, ad integrazione della domanda, tutte le informazioni ed eventuale documentazione ritenuta necessaria per l'ammissibilità della domanda stessa.

Articolo 4 - Verificata la regolarità della documentazione prodotta, la decorrenza della qualifica di Aderente, ivi compresa la decorrenza delle prestazioni veterinarie per i suoi pet assistiti, avrà inizio dal primo giorno di ogni mese successivo alla comunicazione di accoglimento della domanda.

La scadenza della copertura annuale e quindi del relativo contributo è sempre al 31.12 di ogni anno indipendentemente dalla data di decorrenza.

MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Articolo 5 - Il versamento una tantum della quota di registrazione di ciascuna protezione (PetProtection), come stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nonché del contributo annuale della protezione può essere effettuato a mezzo sistema bancario, postale o direttamente presso la sede della Cassa.

I contributi annuali relativi all'assistenza veterinaria per gli anni successivi a quello d'iscrizione, devono essere versati entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità suindicate e nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Sarà cura della Cassa di comunicare a tutti gli Aderenti, entro il mese di novembre, l'entità dei contributi ordinari a valere per l'annualità successiva.

Tuttavia, l'eventuale mancato pervenimento della comunicazione di rinnovo, non esonera l'Aderente dall'obbligo del pagamento del contributo, per l'effettuazione del quale ha comunque l'onere di attivarsi.

Articolo 6 - Per le iscrizioni che dovessero avvenire in corso d'anno, ferma l'entità della quota di iscrizione, l'importo del contributo ordinario da versare anticipatamente, sarà pari a tanti dodicesimi dell'importo del contributo ordinario annuo quanti sono quelli compresi tra il mese di iscrizione ed il 31 dicembre successivo, con le modalità di seguito indicate:

- per le iscrizioni con decorrenza dal 1° febbraio l'importo da versare sarà pari all'intero anno;
- per le iscrizioni dal 1° marzo al 1° ottobre il contributo da versare anticipatamente, sarà pari a tanti dodicesimi dell'importo del contributo ordinario annuo quanti sono quelli compresi tra il mese di iscrizione ed il 31 dicembre successivo, maggiorati del quindici per cento (15%) del rateo come sopra calcolato;
- per le iscrizioni con decorrenza dal 1° novembre l'importo da versare dovrà comprendere anche il contributo ordinario dell'anno successivo più il rateo dei due mesi senza maggiorazione del 15%.

Articolo 7 - Il mancato versamento dei contributi nei termini previsti dal II comma dell'Art. 5 del presente Regolamento determina la sospensione delle prestazioni di assistenza veterinaria dell'animale assistito.

La Cassa si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all'incasso dei contributi dovuti ma non versati dagli Aderenti.

Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento, con validità dal 1° giorno del mese successivo al pagamento.

TRE ESSE PET Cassa di Assistenza per la Salute di Cani e Gatti

Sede Legale: Via degli Scipioni 6, 20129 Milano – Direzione Operativa: Foro Buonaparte 12, 20121 Milano
Tel: +39 02 5004 3804 – Fax: +39 02 8359 1163 – E-mail: info@treessepet.it – Internet: www.treessepet.it
C.F. 97857410159

PASSAGGIO AD UN ALTRO LIVELLO DI PROTEZIONE

Articolo 8 - Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Aderente già iscritto può richiedere di cambiare il livello di protezione veterinaria in corso per i propri animali assistiti, a decorrere dall'annualità successiva. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la richiesta, delibera per l'accettazione o meno della stessa.

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Articolo 9 - Le prestazioni a favore degli animali assistiti decorrono:

- dal sedicesimo (16mo) giorno successivo a quello della iscrizione per le prestazioni derivanti da infortunio, verificatosi dopo tale data, documentato dal ricorso ad un Pronto Soccorso veterinario e/o da autocertificazione;
- dal sessantunesimo giorno (61mo) successivo a quello della iscrizione per le malattie e le prestazioni accessorie;
- dal novantunesimo (91mo) giorno successivo a quello della iscrizione per le malattie tumorali.

Il servizio di assistenza telefonica My Vet24 è utilizzabile a partire dal sedicesimo (16mo) giorno successivo a quello della iscrizione.

DECADENZA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Articolo 10 - Il diritto alle prestazioni in favore degli animali assistiti si estingue per:

- decesso dell'animale assistito;
- esclusione disposta in presenza di irregolarità o abusi.

ESCLUSIONI DALLE PRESTAZIONI

Articolo 11 - Dalle prestazioni di assistenza sono in ogni caso escluse le spese relative alle conseguenze di:

PER I CANI

- a) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque preesistenti alla data di decorrenza della garanzia;
- b) malattie comportamentali;
- c) filariosi e leishmaniosi;
- d) malattie che avrebbero potuto essere evitate se fossero state fatte le vaccinazioni preventive relative a: cimurro, epatite virale, leptospirosi, rabbia e gastroenterite infettiva;
- e) prestazioni con finalità estetiche come taglio coda o orecchie, salvo il caso di interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- f) qualsiasi altra causa non pertinente all'infortunio o alla malattia;
- g) castrazione, sterilizzazione e comunque esigenze di carattere riproduttivo;
- h) trattamenti precauzionali, inclusa la sverminatura;
- i) interventi immunizzanti in genere;
- j) trattamenti antiparassitari esterni;
- k) alimenti anche se con finalità terapeutiche;
- l) cure dentarie, paradentarie compresa la detartrasi;
- m) gravidanza, aborto e parto spontaneo;
- n) utilizzo del cane per attività venatoria, circense, di Protezione Civile, ricerca, soccorso e attività affini salvo l'uso di accompagnamento per i non vedenti;
- o) combattimenti tra cani o di ogni altra attività proibita dalla Legge
- p) dolo o colpa grave dell'Aderente o dei componenti del suo nucleo familiare o comunque delle persone a cui è stato affidato l'animale identificato nella domanda di iscrizione;
- q) documentazione incompleta in relazione a quanto indicato nell'Art. 15 del presente Regolamento.

PER I GATTI

- a) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque preesistenti alla data di decorrenza della garanzia;
- b) malattie comportamentali;
- c) filariosi e leishmaniosi;

TRE ESSE PET Cassa di Assistenza per la Salute di Cani e Gatti

Sede Legale: Via degli Scipioni 6, 20129 Milano – Direzione Operativa: Foro Buonaparte 12, 20121 Milano
Tel: +39 02 5004 3804 – Fax: +39 02 8359 1163 – E-mail: info@treessepet.it – Internet: www.treessepet.it
C.F. 97857410159

- d) malattie che avrebbero potuto essere evitate se fossero state fatte le vaccinazioni preventive relative a: enterite infettiva, influenza felina e rabbia;
- e) prestazioni con finalità estetiche come taglio coda o orecchie, salvo il caso di interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- f) qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia;
- g) castrazione, sterilizzazione e comunque esigenze di carattere riproduttivo;
- h) trattamenti precauzionali, inclusa la sverminatura;
- i) interventi immunizzanti in genere;
- j) trattamenti antiparassitari esterni;
- k) alimenti anche se con finalità terapeutiche;
- l) cure dentarie, paradentarie compresa la detartrasi;
- m) gravidanza, aborto e parto spontaneo;
- n) dolo o colpa grave dell'Aderente o dei componenti del suo nucleo familiare o comunque delle persone a cui è stato affidato l'animale identificato nella domanda di iscrizione;
- o) documentazione incompleta in relazione a quanto indicato nell'Art. 15 del presente Regolamento.

MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Articolo 12 - L'assistenza veterinaria è erogata nella forma indiretta/rimborsi. Tuttavia, fermo restando che l'Aderente è libero di scegliere le strutture veterinarie ritenute più idonee, può comunque usufruire della rete di operatori veterinari convenzionati, che la Cassa, in proprio o delegando una società esperta nel settore, mette a disposizione.

Gli Aderenti hanno sempre diritto di esercitare la libera scelta delle cure, anche quando potrebbero usufruire della forma "diretta".

Articolo 13 - L'erogazione delle prestazioni per eventi che dipendono da responsabilità di terzi è subordinata alla comunicazione alla Cassa di tutti i dati identificativi del terzo responsabile, delle circostanze dell'evento ed all'assunzione dell'obbligo da parte dell'Aderente di rimborsare alla Cassa, fino alla concorrenza delle spese da essa sostenute, le somme da chiunque ricevute a titolo di prestazioni veterinarie, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FORMA DIRETTA

Articolo 14 - Fermo restando la libertà di scelta di cui all'Art.12, qualora l'Aderente decida di avvalersi dell'assistenza diretta presso le strutture convenzionate, dovrà rivolgersi preventivamente al numero 02 50043805 (Assistenza Telefonica TRE ESSE PET), per prenotare la visita di diagnosi presso la struttura affiliata di suo gradimento.

OBBLIGHI PER USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI DI ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA

Articolo 15 - Le richieste di rimborso, accompagnate dalla documentazione sanitaria e di spesa in copia, devono essere trasmesse agli uffici della Cassa non oltre tre mesi dalla data di fruizione delle prestazioni. Il mancato invio della documentazione suddetta nei termini indicati, costituisce causa di decadenza del diritto al conseguimento dei rimborsi.

La documentazione richiesta - se e in quanto relativa alle prestazioni che sono previste nella protezione sottoscritta - è indicata di seguito.

INTERVENTI CHIRURGICI E RICOVERI IN GENERE

Si intendono per tali qualsiasi atto medico, cruento e non, manuale o strumentale eseguito a fini terapeutici.

Se trattasi di ricoveri con degenza notturna con o senza intervento chirurgico:

- richiesta medica veterinaria con diagnosi circostanziata, copia della cartella o documentazione clinica della struttura sanitaria completa in tutte le sue parti e copia della fattura/ricevuta fiscale con timbro, firma e data.

Se trattasi di interventi ambulatoriali:

- richiesta medica veterinaria con diagnosi circostanziata, copia dell'atto operatorio redatto dal veterinario che l'ha effettuato e copia della fattura/ricevuta fiscale con timbro, firma e data.

SPESE DI INUMAZIONE

Dichiarazione di decesso emessa da veterinario e fattura delle spese di inumazione o cremazione.

TRE ESSE PET Cassa di Assistenza per la Salute di Cani e Gatti

Sede Legale: Via degli Scipioni 6, 20129 Milano – Direzione Operativa: Foro Buonaparte 12, 20121 Milano
Tel: +39 02 5004 3804 – Fax: +39 02 8359 1163 – E-mail: info@treessepet.it – Internet: www.treessepet.it
C.F. 97857410159

VISITE GENERICHE E SPECIALISTICHE / ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI**Se trattasi di visite generiche:**

- referto del medico veterinario con diagnosi circostanziata e fattura/ricevuta fiscale.
Nessun rimborso è previsto per le prestazioni di medicina generica che comprendono, tra l'altro le iniezioni, le fleboclisi, le vaccinazioni, etc.

Se trattasi di visite specialistiche:

- referto dello specialista con diagnosi circostanziata e fattura dallo stesso emessa da cui deve risultare l'indicazione della specialità del professionista la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata e/o alla diagnosi.

Se trattasi di accertamenti diagnostici:

- richiesta medica con diagnosi circostanziata, o eventuale copia dei referti degli accertamenti diagnostici e copia della fattura/ricevuta fiscale.

DIARIA FORFETTARIA PER RICOVERO PROPRIETARIO

Cartella clinica del ricovero.

CHECK UP

Fattura del centro Veterinario.

RICOLLOCAMENTO ANIMALE

Documentazione del ricovero e delle relative spese da parte della struttura identificata per il ricollocamento.